



COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA
Area i Vigilanza
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE



18-22-01-11

251660288

Piazza San Marco, 1
36052 ENEGO (VI)
Cod. Fisc./Part. IVA: 00460560246
Servizio Tesoreria: C/C Postale n. 17948365

Tel.: 0424 490185
Fax.: 0424 490185
Internet: www.comune.enego.vi.it
e-mail: poliziale@comune.enego.vi.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 36

ORDINANZA N. 36 DEL 30-12-2015

Ufficio:

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI DI OGNI GENERE E ARTIFIZI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, IN RIFERIMENTO AD UNA CONDIZIONE DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di dicembre, il Responsabile del servizio SINDACO _

VISTA la nota n. 19887 del 29.12.2015 con cui l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni accoglie il decreto di massima pericolosità per gli incendi boschivi, emanato dalla Protezione Civile Regionale, il quale implicitamente proibisce i botti di Capodanno, i fuochi d'artificio ed ogni altra situazione che possa favorire lo sviluppo di incendi.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

CONSIDERATO CHE, per lo stato di perdurante scarsità di precipitazioni atmosferiche e di temperature massime molto alte oltre la media stagionale e la totale assenza di neve il rischio di incendi è molto elevato su tutto il territorio comunale.

CONSIDERATO altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche.

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità.

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Urbana.

VISTO il R.D. n.3267 del 30/12/1923.

VISTO il T.U.LL.P.S. n.773 del 18/06/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992.

VISTA il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.

VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000.

CONSIDERATO CHE il periodo di pericolo per gli incendi boschivi può perdurare fino all'intervento di precipitazioni piovose e/o nevose,

DICHIARA

lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate e a pascolo di tutto il territorio comunale.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate e a pascolo, comprese eventuali

strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

ORDINA

ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, il

DIVIETO ASSOLUTO

- 1. DI ACCENDERE FUOCHI nei boschi, nei campi, nei parchi e in prossimità degli edifici pubblici.**
- 2. DI BRUCIARE L'ERBA SECCA DEI PRATI E ALTRI RESIDUI VEGETALI**, *in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco, in ogni caso quanto sopra deve avvenire nel rispetto degli art. 24 - 25 - 26 - 27 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Veneto. Le infrazioni sono punite a norma dell' art. 3 della legge 9. 10. 1967 N. 950 e successive modificazioni ed integrazioni (L. 47/1975 e L. 424/1984) e qualora ne sia seguito danno al bosco il colpevole è obbligato al risarcimento del danno.*
Qualora si ravvisino gli estremi di cui all'art. 423 e seguenti del C.P., viene inoltrata direttamente denuncia all'Autorità Giudiziaria. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.
- 3. DI ACCENDERE FUOCHI anche a distanza di oltre 100 metri dai boschi** (*E' vietato a chiunque di accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore di cento metri dai medesimi, salvo le eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Vicenza ai sensi del R.D. 3 dicembre 1923, n. 3267).*
- 4. DI UTILIZZARE QUALUNQUE ARTIFICIO PIROTECNICO ed ogni altra forma ludica che possa favorire lo sviluppo di incendi.**

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza a tutte le Forze dell'Ordine, al Comando del Corpo Forestale dello Stato, al Comando di Polizia Provinciale, al Comando dei VV.FF. competente per territorio, all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Eneo a cui viene conferito l'incarico di vigilarne l'osservanza mediante l'applicazione ai trasgressore di ogni conseguenza di legge e/o regolamento.

AVVISA

A norma dell'art. 3 - comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Veneto ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica del Provvedimento.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è il vice ispettore Denis De Bortoli, Comandante della Polizia Locale di Eneo.

IL SINDACO
Fosco Cappellari